

DICHIARAZIONI

La detrazione delle spese per soggetti affetti da DSA nel modello 730/2019

di Luca Mambrin

Le istruzioni al nuovo **modello 730/2019**, recentemente pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, hanno recepito le **novità** normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: tra queste la **nuova detrazione Irpef** prevista dall'[articolo 15, comma 1, lett. e-ter](#), **Tuir**, introdotta dall'[articolo 1, comma 665, L. 205/2017](#) per le spese sostenute per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

In particolare la nuova norma prevede che, a partire dal **1° gennaio 2018**, spetti una detrazione nella misura del **19%** per le spese sostenute:

- da soggetti **sia minori che maggiorenni**,
- con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**,
- fino al **completamento della scuola secondaria di secondo grado** (scuole superiori),
- per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, di cui alla **L. 170/2010**, necessari all'apprendimento;
- nonché per **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscono la **comunicazione verbale** e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** che si trovino nelle condizioni previste dalla norma.

L'Agenzia delle entrate, poi, con il **provvedimento prot. n. 75067 del 06.04.2018** ha disposto le **modalità attuative** per la fruizione della detrazione in esame, individuando i **soggetti beneficiari** e le **tipologie di spese per agevolabili**.

Per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un **certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale**, da **specialisti o strutture accreditate**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, L. 170/2010](#), recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", che **attesti per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA**.

Da un punto di vista **oggettivo** il provvedimento in esame dispone che si considerano **strumenti compensativi** "gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria"; tra questi sono ricompresi, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, indicate al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il **registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i **programmi di video scrittura** con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la **calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri **strumenti tecnologicamente meno evoluti** quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc..

Si considerano invece **sussidi tecnici ed informatici** “*le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche*”, quali, ad esempio, i **computer necessari** per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

Al fine di beneficiare della detrazione le spese sostenute devono essere **documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale va indicato anche il **codice fiscale del soggetto affetto da DSA** e la **natura del prodotto acquistato o utilizzato**. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che la detrazione spetta a condizione che il **collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato **risulti dalla certificazione rilasciata dal SSN** (o da specialisti o strutture accreditate) ovvero dalla **prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico**.

La detrazione spetta nella misura del **19% della spesa sostenuta, senza applicazione di franchigia** e senza limiti **massimi di spesa**.

Nel nuovo modello **730/2019** la spesa sostenuta va indicata nel **quadro E, sezione I**, tra le spese che beneficiano della detrazione d’imposta, utilizzando **i righi da E8 a E10**, ed indicando nella casella “*codice spesa*” il **codice “44”**:

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 .00	Rateazione (bene/ la casella)	SPESE SANITARIE 2 .00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	.00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		.00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				E8	ALTRI SPESE	CODICE SPESA vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle Istruzioni	.00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata			E9	ALTRI SPESE	CODICE SPESA	.00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				E10	ALTRI SPESE	CODICE SPESA	.00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING				Data stipula leasing 1	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3	Prezzo di riacquisto 4 .00

A colonna 1 nella casella "codice spesa" va riportato il codice 44, che identifica la spesa in favore dei minori o di maggiorenne con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), mentre nella colonna 2 va indicato l'ammontare sostenuto nel 2018.

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19% sull'importo indicato, senza franchigie e senza limiti di spesa.

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >